

TI_GERICHTE 11.2002.10 vom 8. März 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-03-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.10

FR: TI_GERICHTE 11.2002.10 du 8 mars 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2002.10 del 8 marzo 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.03.2002 11.2002.10

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.03.2002 11.2002.10

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.03.2002 11.2002.10

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.: 11.2002.00010 Lugano 8 marzo 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa n. _____. _____ (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone _____ - _____, _____ - _____ Alla Commissione tutoria _____, _____ riguardo all'interdizione di _____ (1917), cittadino polacco domiciliato a _____ - _____; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello ("ricorso") del 25 gennaio 2002 presentato da _____ - _____ contro la decisione emanata il 23 aprile 2001 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. Il 6 dicembre 2000 _____, cittadino svizzero domiciliato a _____, ha chiesto alla Delegazione tutoria di _____ - _____ di essere designato tutore del padre _____ (1917), cittadino _____ domiciliato a _____ - _____, producendo un certificato medico del 28 novembre 2000 in cui il _____ attestava che questi non era più in grado di intendere né di volere. Con decisione del 1° febbraio 2001 la Commissione tutoria _____, assunte le informazioni del caso, ha privato provvisoriamente _____ dei diritti civili, designandogli un rappresentante provvisorio nella persona del figlio _____. Il 12 febbraio 2001 la Commissione tutoria regionale ha presentato alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, una domanda di interdizione nei confronti di _____ fondata sull'art. 369 CC. B. Esperita l'istruttoria, nel corso della quale il _____ del Servizio _____ -sociale di _____ ha consegnato una perizia psichiatrica del 9 aprile 2001, con decisione del 23 aprile 2001 l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione sulla base dell'art. 369 CC. La decisione è stata intimata a _____, al figlio _____ e alla Commissione tutoria _____. C. Il 12 novembre 2001 la Commissione tutoria regionale ha invitato la moglie dell'interdetto, _____, con i figli

residenti in Svizzera _____ e _____ - _____ a esprimersi entro il 26 novembre 2001 sulla proposta di designare come tutrice del loro congiunto _____ - _____, persona estranea alla famiglia. _____ - _____ si è opposta il 22 novembre 2001 a tale nomina, facendo valere che come amica della madre costei le avrebbe impedito contatti con il padre, e ha proposto come tutore _____ . Con lettera del 12 dicembre 2001 _____ , preso atto delle opposizioni formulate dalla madre e dal fratello alle sue proposte, ha chiesto di essere designata lei medesima come tutrice del padre, asserendo di essere l'unica persona in grado di occuparsene. Con decisione dell'8 gennaio 2002 la Commissione tutoria regionale ha revocato la misura di rappresentanza provvisoria e in favore di _____ ha istituito una tutela, designando come tutrice _____ - _____ . D. Contro la nomina della tutrice _____ - _____ ha inoltrato il 25 gennaio 2002 opposizione alla Commissione tutoria regionale, chiedendo di essere designata in qualità di tutrice. Lo stesso giorno essa ha presentato ricorso alla Sezione degli enti locali sia contro la decisione di interdizione del 23 aprile 2001 sia contro la decisione emanata l'8 gennaio 2002 dalla Commissione tutoria regionale, affermando di essersi trovata all'estero al momento dell'interdizione e di essere venuta a conoscenza della decisione solo il 22 febbraio 2002. L'autorità di vigilanza sulle tutele ha trasmesso a questa Camera il ricorso, che non è stato intimato alla Commissione tutoria regionale. Considerando in diritto: 1. Le decisioni prese dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999: RL 4.1.2.2). In concreto la decisione di interdizione è stata emanata il 23 aprile 2001. Si pone dunque il quesito di sapere se l'appello, presentato il 25 gennaio 2002, sia tempestivo. 2. I Cantoni stabiliscono la procedura di interdizione nei limiti fissati dal diritto federale (art. 373 cpv. 1 CC). Entro tali limiti essi sono liberi di legiferare, in particolare per quel che riguarda le autorità competenti, i gradi di giurisdizione e la legittimazione delle parti (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3 a edizione, n. 12, 40 segg. e 168 ad art. 373 CC). Il diritto federale prevede, in particolare, che possono postulare la tutela l'interdicendo stesso (art. 372 CC), l'autorità tutoria del luogo di appartenenza (art. 378 cpv. 1 CC) e, per loro protezione, i beneficiari – rispettivamente i debitori – di prestazioni d'assistenza fra parenti (art. 328 CC), riservata ai Cantoni la facoltà di estendere la cerchia degli abilitati (Schnyder/Murer , op. cit., n. 85–94 ad art. 373 CC). Nella procedura di interdizione il diritto federale garantisce poi all'istante – anche secondo il diritto cantonale – qualità di parte (DTF 112 II 484; Schnyder/Murer , op. cit., n. 14, 84, 97 ad art. 373 CC; Deschenaux/Steinauer , *Personnes physiques et tutelle*, 4^a edizione, pag. 350 in alto, n. 897), con possibilità di ricorrere fino al Tribunale federale (Schnyder/Murer , op. cit., n. 116 e 170 ad art. 373 CC). Nei limiti e nelle forme previste dal diritto cantonale, l'istante può anche insorgere davanti alle autorità cantonali, sempreché il ricorso sia volto contro una decisione che ha respinto la sua istanza di interdizione (Schnyder/Murer , op. cit., n. 100 e 116 ad art. 373 CC). Invece, per diritto federale, solo l'interdicendo può impugnare l'istituzione della tutela, a esclusione di qualunque altro parente (Schnyder/Murer , op. cit., n. 22, 27, 177 ad art. 373 CC), senza riguardo al fatto che quest'ultimo possa vantare un “interesse” nel senso degli art. 420 e 433 cpv. 3 CC. Infine, il diritto federale prevede che la decisione di interdizione va notificata alle parti (Schnyder/Murer , op. cit., n. 19 e 50 ad art. 373 CC). 3. In concreto l'appellante afferma che il fratello ha approfittato della sua assenza all'estero per far mettere

il padre sotto tutela e sostiene che la decisione litigiosa le è stata resa nota solo il 22 febbraio (recte : gennaio) 2002 (ricorso, pag. 3). Occorre determinare quindi se la figlia avesse qualità di parte nella procedura di interdizione, ciò che avrebbe comportato per l'autorità tutoria l'obbligo di notificarle le decisioni. a) Il legislatore ticinese, facendo uso della delega contenuta nell'art. 373 CC, ha esteso la possibilità di chiedere l'interdizione al coniuge, ai discendenti, ai genitori, agli zii, ai fratelli, ai nipoti e al municipio del Comune di dimora abituale (art. 37 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Il diritto cantonale non precisa tuttavia il concetto di "parte". Se ne desume che non ha inteso scostarsi dalla nozione stabilita dal diritto federale, giusta la quale – come si è visto (consid. 2) – per "parti" vanno intesi unicamente l'istante e l'interdicendo. b) Nel caso specifico la Commissione tutoria regionale ha presentato all'autorità di vigilanza sulle tutele, competente per statuire sulle interdizioni (art. 22 lett. h del regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999: RL 4.1.2.2.1), la sua istanza in seguito alla segnalazione del figlio dell'interdicendo. L'appellante non era dunque "parte" alla procedura di primo grado, ciò che esclude la sua legittimazione a ricorrere, in particolare contro una decisione che pronuncia l'interdizione (Schnyder/Murer , op. cit., n. 177 ad art. 373 CC). Già per questo motivo il suo ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. 4. Si aggiunga in ogni modo che, quand'anche la figlia dell'interdicendo avesse il diritto di vedersi notificare la decisione e di poterla impugnare, l'appello sarebbe tardivo. L'interessata ha appreso l'esistenza della decisione di interdizione il 12 novembre 2001, quando è stata interpellata dalla Commissione tutoria regionale per la designazione del tutore (lettera 22 novembre 2001 prodotta a questa Camera). Ora, il destinatario di una decisione notificata irregolarmente non deve subire pregiudizio (DTF 113 Ib 296 consid. 2 pag. 298) e ha diritto per principio di impugnare una simile decisione anche dopo la scadenza del termine di ricorso, senza tuttavia poter differire a piacimento la decorrenza del termine (DTF 119 IV 330 consid. 1c pag. 334 e rinvii, 111 Ia 280; I CCA, sentenza dell'8 settembre 2000 pubblicata in FamPra.ch 2001 pag. 336). Le regole della buona fede e la sicurezza del diritto esigono infatti che egli agisca con tempestività, non appena ottenute le informazioni necessarie (DTF 111 Ia 283). Il termine per impugnare una decisione notificata irregolarmente decorre, in altre parole, dal momento in cui il destinatario ha potuto rendersi conto dell'irregolarità e rimediarsi, dando prova della diligenza richiesta dalle circostanze. Nella fattispecie l'appellante ha scritto alla Commissione tutoria il 22 novembre e il 12 dicembre 2001 per opporsi alla nomina come tutrice della persona indicata da quest'ultima autorità e per proporre sé medesima in tale veste, ma non ha contestato la pronuncia dell'interdizione né ha chiesto copia della decisione emanata il 23 aprile 2001. Solo il 25 gennaio 2002, dopo aver appreso che la Commissione tutoria aveva designato come tutrice la persona da lei avversata, essa ha sollevato contestazioni sulla regolarità dell'interdizione. L'insorgente ha quindi atteso tre mesi per ricorrere contro la messa sotto tutela del padre, ciò che non è ammissibile. In siffatte circostanze il ricorso sarebbe stato tardivo anche se l'interessata fosse stata legittimata a ricorrere. 5. Gli oneri processuali, eccezionalmente contenuti per tenere conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, alla quale il ricorso non è nemmeno stato intimato. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è irricevibile. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili. 3. Intimazione a: – _____

_____ - _____, _____ - _____; – Commissione tutoria _____,
_____. Comunicazione alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle
tutele. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.